

Sentenza n. 116/04

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo SAMMARTANO	Presidente
Dott. Sergio GORJAN	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **69** del ruolo Generale Lavoro dell'anno **2003**
TRA

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL di Trieste, coi procuratori e avv.ti x, x, x e x, che lo rappresentano e difendono in giudizio, per procure generali alle liti del 16.01.2001 e 20.01.2002, a rogito entrambe del notaio x e x di x, rispettivamente rep. n. xx/xxxx, rep. n. xx/xxxx, rep. n. xx/xxxx e rep. n. xx/xxxx, giusta ricorso in appello depositato il 24.04.03;

APPELLANTE

E

Y, residente in x (xx), coi procuratori e domiciliatari in Trieste, avv. x e avv. x, che la rappresentano e difendono in giudizio, per procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 09/07/2004;

APPELLATO

Oggetto della causa: Rendita superstiti. Appello alla sentenza n. 1/03 dd. 08.01/29.01.2003 del Tribunale di Tolmezzo.

Causa decisa all'udienza di discussione dd. 22.07.04.

CONCLUSIONI

dell'appellante:

NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello innanzi illustrati, Voglia totalmente riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo n. 1/2003, oggetto di gravame, e conseguentemente dichiarare infondata e/o non provata e respingere la domanda proposta da Y. Con conseguente pronuncia di compensazione delle spese di primo e secondo grado.

dell'appellato: Rigettarsi il proposto appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28.7.2001 Y si rivolgeva al Tribunale di Tolmezzo (UD) esponendo di essere l'unica erede legittima del figlio Z deceduto a seguito di un incidente stradale il xx.xx.1998 in quel di x (UD). Precisava l'attrice che il figlio, finchè in vita, lavorò come autista per l'impresa x S.r.l. e che l'incidente in cui egli perse la vita era accaduto appunto alla sera del 10.7.1998 mentre il suo dante causa faceva rientro a casa dal lavoro alla guida di un autocarro aziendale, dopo avere consumato la cena presso una trattoria per poi ripartire da casa verso il lavoro, dovendo riprendere a lavorare in Austria, in un cantiere ivi sito. La ricorrente aveva pertanto richiesto all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, I.N.A.I.L., il riconoscimento che l'incidente in questione era indennizzabile e la concessione delle prestazioni spettanti, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, ai superstiti precisando che il figlio con costanti aiuti economici garantiva la sua sussistenza. Detta richiesta era stata, però, disattesa in sede amministrativa e pertanto la ricorrente, esposti in diritto i motivi che sorreggevano le sue pretese, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del 28.7.2001.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che, riassunti i fatti di causa, contestava trattarsi qui di infortunio "in itinere" indennizzabile e l'esistenza del requisito della vivenza a carico di cui all'art. 106 del D.P.R. 1124/1965 chiedendo la reiezione delle pretese di controparte. La causa veniva istruita con l'assunzione di alcuni testimoni e, all'esito, decisa con la sentenza n. 1/2003 dd. 8/29.1.2003.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'Istituto convenuto, che definito il tema del contendere e narrato il corso del procedimento, indicava due motivi di doglianza. Per il primo, vi era stato difetto di motivazione in punto nesso di causalità fra percorso seguito dal x in occasione dell'evento letale, l'evento stesso ed il lavoro svolto; l'incidente era infatti occorso a fine della settimana lavorativa, un venerdì, dopo che il figlio dell'attrice, deviando dal percorso più breve verso casa, si era fermato a cenare in una trattoria per poi fare ritorno verso casa solo a tarda sera. Inoltre, a detta dell'appellante controparte non aveva provato in modo esauriente il requisito della vivenza a carico di cui all'art. 106 D.P.R. 1124/1965; perorava dunque il resistente l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.

Si costituiva anche in questo grado del giudizio la Y che, riassunti i fatti di causa, esaminati i dati emersi nel corso del giudizio, notava la giustezza della decisione qui impugnata e ne chiedeva la conferma nei termini su riportati.

All'udienza del 22.7.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito trascritto.

Motivi della decisione

L'appello proposto dall'ente parte in causa è fondato e va accolto.

La decisione resa in prime cure, pur partendo da premesse, in astratto, corrette non ha fatto buon governo del materiale probatorio assunto: vero è che la tutela dell'infortunio in itinere va concessa e riconosciuta se il rischio è stato assunto per finalità lavorative e che un tanto si verificava con la percorrenza del normale tragitto da casa a lavoro e viceversa in orari confacenti a quelli di lavoro (vedi, fra le tante conformi, Cass. 1320/2002, Cass. 6868/2001). Nel caso di specie però, anche prescindendo da altri dati quali quello di una certa deviazione operata dal tragitto più breve per recarsi in trattoria, è certo e provato che (vedi la deposizione del teste x, che ha fatto cenno ad una ripresa del lavoro solo al lunedì e non all'indomani nonché le dichiarazioni rese dal x in sede ispettiva il 22.12.1998) il giorno in cui accadde l'incidente, il 10.7.1998 cioè, era un venerdì ed era quindi finita la settimana lavorativa. Essendo inoltre provato che (teste x) l'attività di lavoro cessò quel dì intorno alle 19.00, che il x si recò poi a cena e ripartì intorno alle 23.00 per poi restare coinvolto nell'incidente poco dopo risulta evidente che l'evento accadde in orari non connessi all'attività lavorativa del figlio della ricorrente il quale, il giorno dopo 11.7 e pure la domenica 12.7.1998 sarebbe stato in realtà libero dal servizio. Il Giudice di prime cure invece, pretermettendo di considerare dette risultanze, ha asserito, per ben tre volte, che x (vedi alle pagg. 9, 11 e 12 sub b) della sentenza appellata) il giorno dopo avrebbe dovuto lavorare il che, come detto, non risponde al vero. La cesura temporale allora fra fine del lavoro, ritorno a casa e nuovo giorno di lavoro non era di poco conto sicchè si interruppe qui in modo evidente il nesso causale e temporale fra attività di lavoro ed evento secondo i consolidati dettami della prassi, invero costante. Le presenti notazioni assumono carattere invero dirimente con riguardo ad ogni altra questione qui sollevata ed esentano la Corte dall'onere di ogni ulteriore disamina.

Sussistono giusti motivi per compensare, per intero, fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in riforma della sentenza in data 8.1.03, n. 1/03, del Tribunale di Tolmezzo, appellata dall'INAIL nei confronti di Y, respinge il ricorso depositato il 27.7.2001.

Compensa le spese processuali del primo e di questo grado.

Trieste, 22.7.2004.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 17 AGO. 2004

Il Cancelliere